ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

RACCOMANDAZIONEn. 1/2019DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO del 4 dicembre 2019

a favore della proroga di due anni del piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) [2019/2159]

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MAROCCO,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (¹),

considerando quanto segue:

ΙT

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra («accordo»), è entrato in vigore il 1º marzo 2000.
- (2) A norma dell'articolo 80 dell'accordo, il Consiglio di associazione può formulare qualsiasi raccomandazione che ritenga adeguata ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'accordo.
- (3) Conformemente all'articolo 90 dell'accordo, le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi dell'accordo e si adoperano per la realizzazione degli obiettivi da esso fissati.
- (4) L'articolo 10 del regolamento interno del Consiglio di associazione prevede la possibilità di formulare raccomandazioni tra una sessione e l'altra, mediante procedura scritta.
- (5) Il piano d'azione per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) («piano d'azione») è stata prolungata di un anno nel 2018. La proroga del piano d'azione di due anni costituirà la base delle relazioni UE-Marocco per gli anni 2019 e 2020 e permetterà di definire le nuove tematiche prioritarie delle relazioni UE-Marocco per i prossimi anni,

RACCOMANDA:

Articolo unico

Il Consiglio di associazione, agendo mediante procedura scritta, raccomanda di prorogare il piano d'azione UE-Marocco per l'attuazione dello status avanzato (2013-2017) di due anni.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2019

Per il Consiglio di associazione UE-Marocco Il presidente N. BOURITA